



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 21 gennaio 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Venezia**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 96/2024 - Comunicazione all'Ordine della sospensione dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 4, lettera f), del D.M. 14 giugno 2024 (CPB)

Facendo seguito al quesito del 12 novembre 2024, con il quale si chiede di conoscere quali siano gli adempimenti a carico dell'Ordine a seguito della comunicazione ricevuta da un iscritto di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 4, lettera f), del D.M. 14 giugno 2024, si osserva quanto segue.

La disciplina richiamata nel quesito si riferisce alla possibilità di adeguamento (al ribasso) della proposta di concordato preventivo biennale in caso di "sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza". A questi ultimi fini, la sospensione deve essere di durata almeno pari a 30 giorni.

Inoltre, la medesima circostanza eccezionale rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione degli effetti del concordato qualora si accompagni alla realizzazione di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

La normativa e la prassi amministrativa in materia di concordato preventivo biennale non prevedono alcun adempimento in capo all'Ordine professionale che ha ricevuto la comunicazione dell'iscritto di sospensione dell'attività professionale.

Cordiali saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio